

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2276

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **MARCO DI MAIO**

Disciplina dell’attività di tutela e di recupero stragiudiziale
dei crediti per conto di terzi

Presentata il 28 novembre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sull’attuale contesto economico e sociale italiano gravano ancora gli effetti della crisi economico-finanziaria che hanno portato all’incremento dei livelli di disoccupazione, alla contrazione dei mercati, alle difficoltà di accesso al credito, nonché al peggioramento delle insolvenze e del contenzioso quali causa primaria del dissesto irreversibile di molte aziende, dovuto anche alla scarsa sensibilità del rispetto dei termini di pagamento.

Un’anomalia ampiamente diffusa in tutto il territorio nazionale, anche se con alcune differenziazioni di ordine geografico e settoriale, e rispetto alla quale la pubblica amministrazione centrale e periferica non ha un comportamento esemplare, tanto che si registrano ritardi di pagamento elevatissimi, nell’ordine stimato di 60-70 miliardi di euro di debiti ancora insoluti. La Costituzione recita, all’articolo 47, che « La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in

tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito ».

Esiste pertanto la necessità di coordinare e di controllare l’esercizio del credito poiché, quando questo principio viene disatteso, le conseguenze si ripercuotono sull’intera economia; ad esempio: le aziende che non vedono onorati i propri crediti si trovano impossibilitate a pagare gli stipendi ai propri dipendenti, e sono costrette a licenziarli ovvero a ritardare i pagamenti (quando non ad ometterli del tutto) ai propri fornitori. Una spirale perversa che porta sempre più spesso le aziende a chiudere i battenti. Per salvaguardare l’equilibrio dell’intero sistema è indispensabile che il legislatore inneschi un processo virtuoso che preveda una maggior attenzione ai problemi e alla disciplina degli operatori del settore addetto alla tutela in via extragiudiziale dei diritti di credito, al fine di ottenere un maggior rispetto degli impegni

economico-contrattuali da parte di tutti i cittadini e le imprese.

Il comparto dei servizi per la tutela del credito per conto di terzi è una realtà imprenditoriale che ha avuto in Italia una forte crescita negli ultimi anni. Al fine di meglio rappresentare le dimensioni del settore, si cita un recente studio svolto dall'associazione di categoria nel 2018 sui volumi gestiti dalle proprie imprese, nel quale si rilevano i seguenti dati:

le pratiche lavorate annualmente sono circa 39 milioni;

il valore dei crediti affidati al recupero in via stragiudiziale è pari a circa 2,3 miliardi di euro.

A fronte delle prime due rilevazioni si registra il recupero di 7,8 miliardi di euro, ripristinando il corretto rapporto sinallagmatico nei contratti a prestazioni periodiche e continuative. Le prassi operative che portano a questo tipo di risultati sono disciplinate da un rigido codice deontologico e dal codice di condotta elaborati dall'associazione di categoria, anche in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.

La definizione di « servizi per la tutela del credito » racchiude in sé l'attività di recupero di crediti per conto di terzi e le attività e i servizi connessi e strumentali, svolti dalle aziende del settore, che tuttora sono sottoposte alla disciplina prevista per le agenzie di affari dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, (TULPS). Alla luce del ruolo sempre più importante delle imprese che erogano tali servizi, occorre un intervento normativo per dare organicità alle disposizioni che si sono susseguite nel tempo e per conferire univocità agli *standard* organizzativi e professionali, nonché ai percorsi formativi per gli operatori del settore. L'introduzione di requisiti minimi e di *standard* rigidi di professionalità potrebbe, infatti, tutelare gli operatori che, conformemente all'articolo 115 del TULPS, ottengono oggi le autorizzazioni per operare sotto la vigilanza del Ministero dell'interno.

I soggetti economici che affidano i propri crediti insoluti alla gestione extragiudi-

ziale dei propri crediti vanno dalle piccole, medie e grandi imprese alle banche, dalle *utilities* alle pubbliche amministrazioni locali. Questi soggetti si avvalgono dell'ausilio delle imprese a tutela del credito per fronteggiare il crescente slittamento dei tempi di pagamento e per sanare in via bonaria milioni di potenziali contenziosi, con un conseguente snellimento del volume di lavoro dei tribunali e degli uffici dei giudici di pace in tutto il territorio nazionale. Ciò non solo reca vantaggio ai clienti-creditori e alla collettività, preservando da un peggioramento dei tempi e dei costi della giustizia civile troppo spesso intasata dalla miriade di vertenze, ma è anche in linea con la recente creazione dell'istituto deflativo della conciliazione obbligatoria.

Attualmente il controllo del settore del recupero del credito è demandato al Ministero dell'interno che, ai sensi degli articoli da 115 a 120 del TULPS, prevede per le aziende del comparto una serie di adempimenti, ormai superati, per un efficace e veloce controllo dell'attività. Le uniche modifiche apportate, dal lontano 1931, si sono concretizzate esclusivamente nell'emanazione di diverse circolari ministeriali di cui:

la prima in ordine temporale è stata la più nota agli addetti ai lavori: si tratta della circolare del Ministero dell'interno n. 559/C.22103.12025 del 2 luglio 1996 (cosiddetta « circolare Masone », dall'allora Capo della polizia che la emanò), che tra l'altro sancì la limitazione territoriale della licenza di polizia, di cui all'articolo 115 del TULPS, all'interno della provincia dove era stata rilasciata. Avverso tale circolare numerosi furono i ricorsi ai tribunali amministrativi regionali (TAR) contro quanto era stato deciso e l'Unione europea aprì persino un formale procedimento d'infrazione contro l'Italia per l'illegittimità dei limiti territoriali imposti dalla circolare Masone. Tale procedimento si concluse con la sentenza di condanna dell'Italia, del 18 luglio 2007, da parte della prima sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-134/05 – Commissione europea contro Repubblica italiana);

in seguito, le medesime considerazioni della Corte di giustizia dell'Unione

europea furono recepite prima dalla circolare del Ministero dell'interno n. 557/PAS/11858.12015 del 2 gennaio 2008 e successivamente dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, che modificò dell'articolo 115 del TULPS, ampliando l'efficacia territoriale della licenza a livello nazionale;

infine, tra le ultime modifiche, si ricordano quelle richiamate nella circolare del Ministero dell'interno n. 557/PAS/6909/12015 del 10 gennaio 2011, tutt'oggi applicabile e che hanno per oggetto:

a) la validità della licenza: la licenza rilasciata dalla questura di una provincia è stata considerata valida senza limiti territoriali;

b) la definizione articolata dell'attività di recupero, tuttora assente nei testi normativi, comprensiva della cosiddetta « attività di rintraccio », ovvero dell'accertamento dei dati anagrafici del debitore finalizzato al contatto del medesimo, solitamente irreperibile ai recapiti forniti in fase di conferimento dell'incarico da parte della mandante; il rintraccio, infatti, è insito nel recupero e costituisce parte della lavorazione delle posizioni debitorie affidate dalle committenti alle imprese di tutela del credito;

c) l'obbligo di una sede operativa per lo svolgimento dell'attività: pur permanendo l'obbligo di una sede operativa, la licenza ha valore anche fuori dalla stessa;

d) l'onere di affissione delle tabelle con la tariffa delle mercedi di cui all'articolo 120 del TULPS: può essere assolto anche con l'esibizione o la comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni;

e) gli obblighi del titolare della licenza: obbligo di detenere il registro delle operazioni di cui all'articolo 120 del TULPS, anche con modalità informatiche, nonché obbligo di comunicare l'elenco dei propri agenti;

f) l'utilizzo dei dati personali: i dati acquisiti, presso banche dati pubbliche o

fonti private, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, inerenti ai debitori devono essere utilizzati esclusivamente per l'attività di recupero.

Tuttavia, tali modifiche, benché significative, disciplinano solo alcuni aspetti senza definire in modo univoco le modalità e limiti dell'attività di recupero, che rimane ancora priva di una disciplina che sia organica e contestualizzata alla situazione attuale in cui viviamo, ben diversa da quella disciplinata dal legislatore nel lontano 1931.

In conclusione, poiché lo spirito della presente proposta di legge si basa sulla proposizione di norme che abbiano a presupposto il sostegno e la sussidiarietà a favore dei soggetti più deboli e meno tutelati e contestualmente vadano a contemperare anche le necessità rappresentate dalla committenza delle imprese di tutela del credito, si chiede l'accoglimento e il sostegno di istanze, fatte proprie dalla presente proposta di legge, che ha l'obiettivo di realizzare soluzioni adeguate e durature.

Il testo si compone di cinque articoli che disciplinano in modo nuovo la normativa di settore.

In particolare, l'articolo 1 specifica che l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti rientra tra le attività per il cui esercizio nel territorio nazionale è richiesto il possesso della licenza del questore. Si chiarisce che la licenza autorizza le imprese stabilite in Italia a recuperare crediti per conto di terzi verso debitori (persone fisiche e giuridiche) che abbiano la residenza o la sede operativa in Italia. Viene quindi sinteticamente chiarito cosa si intende per attività di recupero stragiudiziale dei crediti mediante un breve elenco delle attività caratterizzanti, riprese dal testo della citata « circolare Masone ». La medesima circolare, come già accennato, chiarisce che l'acquisizione dei dati e il relativo trattamento, ove avvengano secondo il principio di pertinenza e per esclusiva finalità di recupero del credito, rientrano pienamente nelle attività che dipendono dalla licenza di cui all'articolo 115 del TULPS, essendo preclusa qualsiasi attività di natura squisitamente investigativa, per la quale l'ordinamento prevede l'obbligo di munirsi di

uno specifico titolo autorizzatorio (ai sensi dell'articolo 134 del TULPS).

Il comma 4 è una disposizione di raccordo con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, che autorizza le imprese di recupero stragiudiziale dei crediti, a certe condizioni, all'acquisto *pro soluto* di crediti senza iscrizione nell'albo degli agenti in attività finanziaria.

Il comma 5 chiarisce, inoltre, che, su delega del creditore, le imprese di cui all'articolo 115 del TULPS possono coordinare le attività connesse al recupero stragiudiziale del credito, che saranno soggette alle norme di riferimento.

Il comma 6 rende chiaro che la normativa relativa alla licenza non si applica ai professionisti iscritti all'Ordine degli avvocati che si occupano incidentalmente di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi.

Il comma 7 specifica che il possesso della licenza è richiesto solo al titolare e non al personale direttivo o amministrativo, né agli agenti di recupero telefonico e domiciliare.

Il comma 8, infine, precisa che gli operatori impegnati in attività di tutela e di recupero stragiudiziale del credito non possono essere qualificati come operatori di comunicazione; pertanto ad essi non si applicano le disposizioni specifiche di quel settore.

L'articolo 2 definisce i requisiti qualitativi e professionali per il rilascio della licenza.

L'articolo 3, invece, si occupa delle caratteristiche del progetto organizzativo delle imprese di recupero stragiudiziale dei crediti e delle figure professionali coinvolte nell'attività. Si stabilisce, al comma 4, che le imprese, già dotate della licenza di cui all'articolo 115 del TULPS, che aprono sedi secondarie, anche all'estero, devono notificarlo al questore che ha rilasciato la licenza. In merito alla tenuta del registro degli affari, il comma 5 prevede che l'obbligo di tenuta si intende assolto laddove i sistemi gestionali dell'impresa consentano di tracciare e di recuperare su richiesta le informazioni e i dati necessari per le veri-

fiche degli organi preposti, nel rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

L'articolo 4 è dedicato alla verifica dei requisiti e alla disciplina della sospensione della licenza. Per la verifica dei requisiti le questure possono avvalersi di una certificazione di conformità che le società di recupero devono esibire alle questure per il mantenimento della licenza, sollevando eventualmente gli organi di controllo dal carico amministrativo che ne deriverebbe. La mancata presentazione, con cadenza triennale, della certificazione di possesso dei requisiti (da individuare con il decreto di cui all'articolo 2) innesca il meccanismo sanzionatorio nei confronti dell'impresa inadempiente, che va dall'irrogazione di una sanzione pecuniaria sino alla revoca della licenza. Sono comunque fatti salvi i poteri di sospensione e di revoca della licenza in capo all'autorità di pubblica sicurezza qualora sussistano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica. Il comma 6 introduce un meccanismo di salvaguardia dell'attività economica gestita dal titolare della licenza. In caso di decesso e di impedimento del titolare, il rappresentante indicato nella licenza può temporaneamente (fino a un massimo di dodici mesi) garantire il proseguimento delle attività dell'impresa, per tutelare i livelli occupazionali e per garantire un margine temporale utile, in casi non gravi, al ripristino della situazione di legalità consona all'esercizio dell'attività. Il medesimo meccanismo di tutela, garantito dal rappresentante indicato nella licenza ai sensi del comma 6, è previsto al comma 7 nei casi di reati commessi dal titolare ma non riconducibili all'attività d'impresa.

In ultimo, l'articolo 5 vuole coordinare la normativa relativa all'accesso alle banche dati pubbliche, con particolare riferimento all'Anagrafe nazionale della popolazione residente, anche al fine di uniformare le prassi locali degli uffici anagrafici comunali, a cui le imprese di recupero stragiudiziale dei crediti hanno già accesso. Viene, al comma 3, inserita una clausola di salvaguardia per l'eventuale accesso ad altre banche dati esistenti, con normativa settoriale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Regime giuridico e definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, l'attività di tutela e di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi è l'attività svolta, su mandato con o senza rappresentanza ai sensi dell'articolo 1703 del codice civile, per conto di terzi creditori, al fine di incassare totalmente o parzialmente somme, accordare dilazioni o concludere transazioni a fronte di obblighi di pagamento inadempiti.

2. Il recupero stragiudiziale dei crediti comprende le seguenti attività:

a) ogni attività di contatto finalizzato al sollecito e al recupero del credito che comporti qualsiasi rapporto con l'obbligato, telefonico, epistolare, digitale, domiciliare o altro, ovvero, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali, con congiunti e con terzi in genere;

b) ogni altra attività connessa e strumentale:

1) al rintraccio telefonico, domiciliare e informatico dell'obbligato, ai soli fini del recupero dei crediti;

2) agli accertamenti effettuati avvalendosi della consultazione dei pubblici registri e dell'acquisizione di informazioni presso fonti private, comunque nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dei provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;

3) alla delega transattiva, all'incasso e a ogni altra attività connessa richiesta dal mandante ovvero per conto e in nome dello stesso;

4) alla redazione della relazione di inesigibilità del credito in caso di mancato

successo nell'attività di recupero, utilizzabile anche ai fini della deducibilità fiscale;

5) al ritiro di beni, ovvero al servizio, svolto per conto del creditore, di ricerca e di individuazione del bene locato da ritirare, alla richiesta di riconsegna al soggetto che lo detiene, al servizio di ritiro in conformità alla normativa vigente e alla riconsegna al creditore ovvero alla redazione della relazione scritta in caso di esito negativo dell'attività svolta.

3. L'attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi può essere svolta solo da soggetti in possesso di licenza rilasciata dal questore previa verifica dei requisiti di onorabilità, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'attività di recupero stragiudiziale dei crediti svolta a favore di imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni è esercitata, anche tramite agenti di recupero domiciliare o telefonico, nei confronti di imprese operanti in Italia e di persone fisiche o di altro soggetto contrattualmente obbligato presenti nel territorio nazionale.

4. Le attività di cui al comma 2 comprendono anche l'acquisto di crediti *pro soluto*, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, considerati irrecuperabili dal cedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53.

5. Le imprese e gli addetti al recupero stragiudiziale dei crediti, in base al mandato conferito dal creditore, possono altresì coordinare e gestire le attività connesse al recupero giudiziale del credito.

6. Restano salve le disposizioni di legge che riservano talune attività a professionisti dotati di apposita abilitazione e iscritti all'Ordine degli avvocati, della cui collaborazione le imprese di recupero stragiudiziale dei crediti possono avvalersi.

7. Il possesso di un'autonoma licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 115 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non è richiesto al personale direttivo, amministrativo e commerciale,

nonché agli agenti di recupero stragiudiziale dei crediti telefonico né, qualora si operi con mandato con rappresentanza conferito dal titolare di licenza, agli agenti di recupero stragiudiziale dei crediti domiciliare.

8. Alle agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti, autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano le disposizioni dell'articolo 24-bis, commi 5, 6 e 11, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 2.

(Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica ai fini del rilascio della licenza)

1. Il soggetto che richiede la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi deve dimostrare il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, ovvero altra laurea equiparata o equipollente ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) esperienza lavorativa a carattere operativo, almeno triennale, presso un'agenzia di tutela e di recupero stragiudiziale dei crediti, autorizzata da almeno cinque anni;

c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di gestione del credito, erogati da università riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. I requisiti di cui al comma 1 non sono richiesti ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino titolari da almeno tre anni della licenza di cui al medesimo comma 1.

Art. 3.

(Caratteristiche e requisiti delle imprese di recupero stragiudiziale dei crediti e delle figure professionali)

1. Il progetto organizzativo delle imprese esercenti attività di tutela e di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi è predisposto dal soggetto che richiede la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed è presentato unitamente alla relativa istanza, della quale costituisce parte integrante.

2. Il progetto organizzativo di cui al comma 1 deve illustrare dettagliatamente:

a) il luogo dove il soggetto richiedente intende stabilire la sede principale, individuata nella sede presso la quale hanno effettivo svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'impresa;

b) i requisiti del soggetto richiedente e la forma giuridica con la quale intende svolgere l'attività, nonché le eventuali certificazioni possedute, tra cui le certificazioni di qualità, l'adesione ai codici di condotta redatti ai sensi dell'articolo 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il loro rispetto nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'attività e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi;

c) la tipologia delle operazioni che il soggetto richiedente intende svolgere;

d) la tariffa delle operazioni;

e) il personale che il soggetto richiedente intende impiegare, compresa l'eventuale nomina di uno o più rappresentanti del titolare, i quali sono abilitati al compimento di ogni operazione consentita al titolare dell'impresa, con imputazione degli effetti giuridici in capo all'impresa medesima. I rappresentanti del titolare devono possedere i medesimi requisiti previsti per il conseguimento della licenza. Il loro nominativo deve essere espressamente specificato e oggetto di approvazione da parte

del questore che ha rilasciato la licenza. I rappresentanti possono essere revocati o sostituiti dal titolare della licenza in ogni momento con contestuale comunicazione scritta alla questura competente; per la sostituzione è richiesta l'approvazione della questura. Il titolare della licenza e i rappresentanti sono tenuti a frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente, ai sensi dell'articolo 4, comma 2. Il titolare della licenza è tenuto a comunicare preventivamente alla questura che ha rilasciato la licenza l'elenco dei propri agenti di recupero stragiudiziale dei crediti domiciliare, intendendo per tali le persone fisiche incaricate dalle imprese esercenti attività di recupero stragiudiziale dei crediti che effettuano l'attività presso la sede, il domicilio, la residenza o la dimora del debitore, indicandone il rispettivo ambito territoriale. Gli agenti di recupero stragiudiziale dei crediti domiciliare sono tenuti a esibire copia della licenza a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e a fornire alle persone con cui trattano informazioni complete in ordine alla propria qualità e all'impresa esercente attività di tutela e di recupero stragiudiziale dei crediti per la quale operano;

f) la disponibilità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto organizzativo e per l'assolvimento degli oneri di legge, che può essere attestata dalla presentazione di una cauzione di 20.000 euro, rilasciata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa;

g) la dotazione di tecnologie e di attrezzature per lo svolgimento dei servizi, quali *server*, *computer*, *fax*, *software* e sistemi di sicurezza informatica.

3. Le imprese esercenti attività di recupero stragiudiziale dei crediti devono assicurare il mantenimento dei requisiti organizzativi e professionali minimi richiesti per l'avvio dello svolgimento dell'attività. Il mantenimento dei requisiti deve essere assicurato dalle imprese anche con riferimento agli addetti operanti in sedi secondarie estere.

4. La licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciata dal questore competente per il territorio nel quale il titolare ha fissato la sede principale dell'attività, autorizza il titolare a operare in tutto il territorio nazionale. L'eventuale attivazione di sedi secondarie, anche in territorio estero, deve essere notificata al questore che ha rilasciato la licenza.

5. L'obbligo di tenuta del registro giornale degli affari, previsto dall'articolo 120 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si intende assolto qualora i sistemi gestionali dell'impresa consentano di tracciare e di recuperare su richiesta le informazioni e i dati necessari per le verifiche degli organi preposti, nel rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. I dati e le informazioni registrati sono resi accessibili in modo completo e tempestivo alle autorità richiedenti.

6. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per determinati servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono speciali requisiti, capacità, abilitazioni o certificazioni.

Art. 4.

(Verifica dei requisiti e sospensione della licenza)

1. Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, le questure possono avvalersi della certificazione di conformità attestante la verifica dei requisiti richiesti rilasciata da enti di certificazione accreditati.

2. Le figure professionali operanti nel settore del recupero stragiudiziale dei crediti devono frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa e dei provvedimenti in materia di recupero stragiudiziale di crediti, dei codici di condotta, della normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e della normativa sulla gestione dei sistemi di informazione

creditizia, nonché dei principali provvedimenti finalizzati alla tutela della riservatezza del debitore. Le associazioni di categoria del settore del recupero stragiudiziale dei crediti definiscono i percorsi formativi minimi ai fini del rilascio e del mantenimento della certificazione di conformità di cui al comma 1.

3. Ai fini del mantenimento della licenza, le imprese operanti nel settore del recupero stragiudiziale dei crediti presentano con cadenza triennale al questore che ha rilasciato la licenza la documentazione che attesta la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge, oppure una certificazione di conformità rilasciata da enti certificatori, che attesti la permanenza dei requisiti stessi. In caso di mancato adempimento, l'autorità di pubblica sicurezza chiede formalmente il ripristino dei requisiti previsti dalla presente legge. In caso di mancato ripristino dei requisiti entro tre mesi dalla ricezione della richiesta si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro. Trascorsi ulteriori tre mesi, qualora non sia documentato il ripristino dei requisiti, salvo che ciò derivi da impossibilità sopravvenuta per cause di forza maggiore, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza sospende la licenza.

4. La sospensione di cui al comma 3 opera per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile, per una sola volta, di ulteriori due mesi, trascorsi i quali, qualora non sia documentato il ripristino dei requisiti previsti dalla presente legge, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza revoca la licenza.

5. L'autorità di pubblica sicurezza può comunque sospendere o revocare la licenza qualora sussistano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.

6. In caso di decesso o impedimento del titolare della licenza, ai fini della tutela dell'esercizio dell'attività economica, il rappresentante indicato nella licenza può proseguire l'attività dell'impresa, assumendo temporaneamente le funzioni di titolare per un periodo massimo di dodici mesi.

7. Qualora il titolare della licenza sia condannato per reati non riconducibili al-

l'attività d'impresa, ai fini della tutela dell'esercizio dell'attività economica, il rappresentante indicato nella licenza può proseguire l'attività dell'impresa, assumendo temporaneamente le funzioni di titolare per un periodo massimo di dodici mesi.

Art. 5.

(Accesso alle banche dati)

1. Al fine di fornire gli strumenti più idonei per lo svolgimento delle attività di tutela e di recupero stragiudiziale dei crediti e ai soli fini del rintraccio del debitore, le imprese di cui all'articolo 1 possono accedere, in regime di convenzione, all'Anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita ai sensi dell'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla banca dati gestita dalla società Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa per il furto di identità.

2. I dati inerenti al debitore, acquisiti nello svolgimento delle attività di tutela e di recupero stragiudiziale dei crediti, devono essere detenuti e utilizzati in conformità a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche ai fini della gestione di eventuali reclami e contestazioni.

3. I soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti possono accedere, in condizioni di reciprocità con riferimento ai dati già in loro possesso, alle banche dati tenute da altri soggetti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 ed esclusivamente per le attività di sollecito e di recupero stragiudiziale dei crediti.

